Ministero dell'Economia e delle Finanze
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

DIREZIONE GENERALE
ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSO

PROT. 696

*Roma,* 24 MAG. 2012

**COMUNICAZIONE n. 1/2012**

**Decreto – legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012**
**Modifiche all'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**

L'art. 10, comma 9-*quinquies*, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, ha modificato, integrandola, la lettera e) dell'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La norma, in particolare, ha aggiunto alla citata lettera e) il seguente periodo: "*Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente*".

A seguito di detta modifica, la disposizione recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così recita:

"*e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni.* ***Se la violazione è commessa dal***

***rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente***".

Il comma 9 dell'art. 110, come noto, contiene le sanzioni per talune tipologie di violazioni amministrative, di natura non fiscale, in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

La lettera e) del comma 9 prevede una sanzione accessoria, nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alle predette lettere da a) a d).

Trattandosi di violazioni amministrative non fiscali, trova applicazione, quanto ai principi generali, la legge n. 689 del 1981, ove non espressamente derogata.

In proposito, si rammenta che l'art. 6, comma 3, della legge prevede che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Poiché tale art. 6, in virtù del principio di personalizzazione delle sanzioni - come rinvenibile negli artt. 2 e 3 della legge n. 689, i quali prevedono che per infliggere una sanzione amministrativa occorre che il comportamento vietato sia attribuibile a un soggetto imputabile e colpevole, presupponendo, dunque, che il comportamento, qualificato dalla colpa, sia riferibile ad una persona fisica (*societas delinquere non potest*) - contempla la responsabilità solidale della persona giuridica soltanto con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la nuova disposizione introdotta dal D.L. n. 16/2012 stabilisce che la sanzione accessoria di cui al comma 9, lett. e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si applica direttamente alla persona giuridica nell'ambito della quale ha agito l'autore della violazione.

In altre parole, mentre per le violazioni pecuniarie è responsabile, *in primis*, l'autore della violazione e, se costui è un rappresentante o dipendente di una persona giuridica, anche la persona giuridica (secondo i canoni della responsabilità solidale), la sanzione accessoria di cui alla lettera e), per effetto della modifica di cui si discute, si applicherà direttamente alla persona giuridica, al fine di non disperderne il relativo potenziale afflittivo.

Si rammenta, inoltre, che per effetto dell'art. 1 della stessa legge n. 689, "*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione*".

Ciò posto, allo scopo di rendere concretamente operante la sanzione accessoria in esame, gli Uffici periferici dovranno comunicare tempestivamente le violazioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 110, comma 9, commesse a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012), contestate nel corso della propria attività di servizio con "ordinanza–ingiunzione", all'Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale della persona giuridica cui è riferibile l'attività dell'autore della violazione (sempreché, è ovvio, la sede del soggetto non sia stabilita nella circoscrizione dello stesso Ufficio che ha rilevato la violazione).

L'Ufficio competente sarà, quindi, messo in grado di applicare la sanzione accessoria in presenza di reiterazione delle violazioni di cui al comma 9, lett. da a) a d).

Roberto Fanelli